

REGOLE

Regole di Gruppo per le operazioni personali

DATA DECORRENZA	APPROVAZIONE CdA	TIPO INTERVENTO
31/07/2024	Sì	Aggiornamento

STRUTTURA RESPONSABILE DEL DOCUMENTO

- Area di Governo Chief Compliance Officer
- Area di Governo Chief Governance, Operating & Transformation Officer

DESTINATARIO

- Società in perimetro Compliance

TASSONOMIA DEI PROCESSI

Gestione Rischi e Controlli / Gestione della conformità
 Foreign Network / Headquarter Governance Documents / Rules / Risks and Controls Management / Compliance management

NORMATIVA ATTINENTE AD AREE SENSIBILI RELATIVE AL D.LGS. 231/01

AREA DI RISCHIO	PROTOCOLLO
Reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato	Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

NORME/PROCESSI RILEVANTI PER IL RISCHIO D'INFORMATIVA FINANZIARIA (L.262/05)

Non rilevante

SINTESI NOVITÀ INTRODOTTE

- Precisazioni e affinamenti relativi alle restrizioni specifiche da ruolo
- Recepimento degli impatti derivanti dalle modifiche organizzative intervenute in Capogruppo
- Pieno allineamento con le prescrizioni sulle operazioni personali contenute nel Codice Interno di Comportamento di Gruppo
- Rimodulazione delle deroghe previste per il disinvestimento degli strumenti finanziari oggetto dei piani di incentivazione o remunerazione
- Introduzione di una specifica relativa alle filiali estere della Capogruppo

INDICE

PREMESSA.....	3
1. NORMATIVA APPLICABILE.....	4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
3. DIVIETI E RESTRIZIONI.....	5
3.1 DIVIETI GENERALI.....	5
3.2 RESTRIZIONI SPECIFICHE.....	6
4. ESENZIONI.....	10
5. DEROGHE E AUTORIZZAZIONI.....	11
6. NOTIFICAZIONE, IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO.....	13
6.1 OBBLIGHI DI NOTIFICAZIONE.....	13
6.2 OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE.....	14
6.3 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.....	15
6.4 CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE.....	15
7. CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'INOSSERVANZA DELLE REGOLE.....	15
8. DISPOSIZIONI FINALI.....	16
ALLEGATO - GLOSSARIO.....	17

PREMESSA

Il Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche il “Gruppo”) svolge un’ampia gamma di attività che possono determinare l’insorgere di conflitti di interesse tra i *Soggetti Rilevanti* che vi operano e le Società del Gruppo o i clienti delle stesse o l’accesso a *Informazioni Privilegiate*, a *Informazioni Confidenziali* o a informazioni comunque riservate in virtù delle attività svolte e dei ruoli ricoperti dai *Soggetti Rilevanti* all’interno delle diverse Società del Gruppo.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo che prestano servizi ed attività di investimento e servizi accessori, nonché le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso, operanti nel perimetro dell’Unione Europea (di seguito anche le *Società del perimetro MiFID* o le “Società del Gruppo” o le “Società”), ivi inclusa Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche la “Capogruppo”¹), sono chiamate dalla normativa vigente ad adottare e applicare regole interne che disciplinano le *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* effettuate da o per conto dei *Soggetti Rilevanti*, a titolo personale o comunque al di fuori delle attività che i *Soggetti Rilevanti* compiono per conto delle *Società del perimetro MiFID*, nel presupposto che gli stessi:

- siano coinvolti in attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse, ovvero
- abbiano accesso a *Informazioni Privilegiate* o a *Informazioni Confidenziali* riguardanti Intesa Sanpaolo o altre Società del Gruppo che emettono *Strumenti Finanziari* quotati oppure riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell’ambito dell’attività svolta per conto delle Società di appartenenza.

Le Regole di Gruppo per le operazioni personali (di seguito anche le “Regole”) trovano diretta applicazione per Intesa Sanpaolo e per le Società del Gruppo in gestione accentrata, per le quali cioè la funzione di conformità è svolta dalle competenti strutture della Capogruppo sulla base di accordi di servizio. Le filiali estere di Intesa Sanpaolo, nei casi in cui la normativa applicabile localmente richieda un adattamento di quanto disposto dalle presenti Regole, approvano a livello locale un Addendum, previa condivisione con le funzioni incaricate del presidio di conformità della Capogruppo, come individuate nelle Regole.

Le *Società del perimetro MiFID*, diverse da quelle in gestione accentrata, sono chiamate a recepire le presenti Regole emanate dalla Capogruppo previa delibera dei rispettivi Organi aziendali competenti. In tale sede, ciascuna Società può formulare integrazioni e modifiche alle Regole, in modo da tener conto delle eventuali peculiarità che le contraddistinguono e, nel caso di Società operanti in Paesi diversi dall’Italia, delle specifiche disposizioni di attuazione della normativa MiFID adottate dai rispettivi Stati membri, che devono essere sottoposte preventivamente all’esame della Capogruppo. Possono, in particolare, essere valutati divieti e restrizioni, nonché obblighi di notificazione, identificazione, registrazione e monitoraggio alternativi a quelli contenuti nelle presenti Regole purché reputati adeguati a prevenire efficacemente l’insorgenza di conflitti di interesse e l’abuso di *Informazioni Privilegiate* e *Confidenziali* o comunque riservate e coerenti con la normativa di Gruppo in tema di abusi di mercato, contenuta nel Regolamento di Gruppo per la gestione delle informazioni privilegiate di Intesa Sanpaolo e nelle Regole di Gruppo per la gestione delle informazioni privilegiate e confidenziali di emittenti terzi.

Le filiali delle *Società del perimetro MiFID*, diverse da Intesa Sanpaolo, ubicate in Paesi diversi da quelli della rispettiva casa madre applicano le presenti Regole previo eventuale adattamento in ragione di quanto previsto dalla normativa locale, da sottoporre all’esame della relativa casa madre che, in caso di dubbi, potrà richiedere supporto alla Capogruppo.

Le restanti entità del Gruppo non rientranti nel perimetro MiFID che, in ragione della peculiare normativa ad esse applicabili per le attività svolte e/o per il Paese fuori dall’Unione Europea in cui sono ubicate intendono o sono tenute ad adottare disposizioni interne in materia di operatività

¹ Include le filiali estere di Intesa Sanpaolo.

personale, per prevenire situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle attività professionali dei *Soggetti Rilevanti* ovvero un utilizzo improprio di *Informazioni Privilegiate* o *Informazioni Confidenziali* a cui abbiano accesso, dovranno tenere in conto i principi sanciti nelle presenti Regole, per quanto compatibili con le specificità della normativa di riferimento.

Le presenti Regole integrano e non sostituiscono le prescrizioni già presenti nel Codice Interno di Comportamento di Gruppo in materia di *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* e si applicano senza pregiudizio rispetto a quanto previsto dalla legislazione in tema di abusi di mercato e di *Internal Dealing*, alle quali si rinvia integralmente per quanto qui non espressamente disciplinato.

Ai fini del rispetto degli obblighi che incombono sulle persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Capogruppo e/o alle Società del Gruppo sulla base di un accordo di esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento o accessori, in caso di accordi di esternalizzazione con società non appartenenti al Gruppo deve essere espressamente contrattualizzato l'obbligo per l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata di mettere a disposizione dei propri *Soggetti Rilevanti* le presenti Regole o in ogni caso di comunicare le restrizioni agli stessi applicabili, nonché di conservare le registrazioni delle *Operazioni Personali* realizzate dai *Soggetti Rilevanti* e l'impegno di fornire tali informazioni alla Capogruppo e/o alle Società del Gruppo che ne facciano richiesta.

1. **NORMATIVA APPLICABILE**

I principali riferimenti normativi in materia sono costituiti:

- a livello comunitario da: Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e Regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito anche "MAR") contenenti, rispettivamente, le disposizioni in materia di servizi di investimento e accessori e di abusi di mercato; Direttiva (UE) 2016/97 (c.d. IDD) e Regolamento (UE) n. 1286/2014, contenenti le disposizioni in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
- a livello nazionale da: D. Lgs. 58/1998 (di seguito anche "TUF") e Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018.

2. **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Sono soggette ai divieti e alle restrizioni sulle *Operazioni Personali* di cui al successivo Paragrafo 3 ("Divieti e Restrizioni") e formano, altresì, oggetto degli obblighi di notificazione, identificazione, registrazione e monitoraggio di cui al successivo Paragrafo 6 ("Notificazione, Identificazione, Registrazione e Monitoraggio"):

- a) le operazioni su *Strumenti Finanziari* disposte a valere su rapporti di deposito titoli² intestati o co-intestati al *Soggetto Rilevante*;
- b) le operazioni su *Strumenti Finanziari* disposte dal *Soggetto Rilevante* a valere su rapporti di deposito titoli intestati a soggetti (persone sia fisiche sia giuridiche) per i quali il *Soggetto Rilevante* ha una delega ad operare;
- c) le operazioni su *Strumenti Finanziari* disposte a valere su rapporti di deposito titoli a chiunque intestati, effettuate per conto del *Soggetto Rilevante*;

con la precisazione che:

- le restrizioni di cui al successivo Paragrafo 3.2 ("Restrizioni specifiche") e gli obblighi di notificazione di cui al successivo Paragrafo 6.1 ("Obblighi di notificazione") delle *Operazioni*

² Nel presente documento per deposito titoli si intende il deposito amministrato e le altre posizioni contabili, diversamente denominate, utilizzate per contabilizzare *Strumenti Finanziari*.

Personalì non si applicano qualora il *Soggetto Rilevante* sia una società soggetta a vigilanza ovvero sia una persona giuridica costituita nella forma di società di capitali e dotata di modelli interni di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, contenenti disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati di abuso di mercato, e sempre che la presenza dei modelli sia attestata dall'Organismo di vigilanza della società in questione; nei confronti di tali *Soggetti Rilevanti* rimangono fermi i compiti di identificazione, registrazione e monitoraggio di cui ai Paragrafi 6.2 ("Obblighi di identificazione e registrazione") e 6.3 ("Attività di monitoraggio"), nei limiti ivi disciplinati;

- le Società del Gruppo, diverse dalla Capogruppo, non sono tenute ad applicare le presenti Regole alle operazioni condotte a valere su rapporti intestati alla Capogruppo medesima o ai soci di quest'ultima.

Sono oggetto di identificazione, registrazione e monitoraggio di cui ai successivi Paragrafi 6.2 ("Obblighi di identificazione e registrazione") e 6.3 ("Attività di monitoraggio") anche le operazioni disposte su depositi intestati a *Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante* (inclusi i depositi co-intestati tra questi ultimi e altre persone diverse dal *Soggetto Rilevante*) con la precisazione che tali obblighi e attività di monitoraggio riguardano:

- per la Capogruppo e per le Società del Gruppo in gestione accentrata, le operazioni disposte sui rapporti di deposito titoli accesi presso la Capogruppo o altra Banca italiana del Gruppo;
- per ciascuna delle restanti *Società del perimetro MiFID*, le operazioni disposte sui rapporti di deposito titoli accesi presso la *Società del perimetro MiFID* medesima o altre Banche del Gruppo ove la Società interessata sia autorizzata ad accedere direttamente ai depositi titoli accesi presso le medesime.

Il presidio di conformità sulle presenti Regole, con particolare riferimento a quanto previsto nei Paragrafi 5 e 6, è assicurato dalle strutture di seguito indicate:

- per la Capogruppo e per le Società in gestione accentrata:
 - Area di Governo Chief Compliance Officer, per il tramite della Direzione Centrale Compliance Regolamentare Corporate e Investment Banking – Conflitti di Interesse, Informazioni Privilegiate e Operazioni Personali, per quanto concerne l'operatività personale su *Strumenti Finanziari* riferiti a qualsiasi *Emittente*, esclusi gli *Emittenti* appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo;
 - Area di Governo Chief Governance, Operating & Transformation Officer, per il tramite della struttura Corporate Bodies and Corporate Affairs – Consulenza Societaria, Adempimenti Societari e Governance Capogruppo, per quanto concerne l'operatività personale su *Strumenti Finanziari* riferiti a *Emittenti* appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo;
- per le restanti Società del Gruppo che adottano proprie regole in materia di *Operazioni Personali*: funzioni espressamente individuate all'interno di dette disposizioni.

3. DIVIETI E RESTRIZIONI

3.1 *Divieti generali*

È vietato a tutti i *Soggetti Rilevanti* realizzare, direttamente o per interposta persona, *Operazioni Personali* che rientrino almeno in una delle seguenti categorie:

- a) operazioni vietate dalla normativa in materia di abuso di *Informazioni Privilegiate* e di manipolazione di mercato o che comportano l'abuso o la divulgazione, al di fuori dei casi consentiti, di *Informazioni Confidenziali* o comunque riservate riguardanti clienti della Capogruppo e/o delle Società del Gruppo o loro operazioni;
- b) operazioni che confliggono o che possono confliggere con gli interessi dei clienti o dei potenziali clienti della Capogruppo e/o delle Società del Gruppo o che si pongano in contrasto con i doveri e gli obblighi previsti in capo agli intermediari dalla disciplina che regola la prestazione dei servizi finanziari;

- c) operazioni relative a *Strumenti Finanziari* oggetto di *Raccomandazioni*, ove i *Soggetti Rilevanti* abbiano conoscenza dei tempi o del probabile contenuto delle *Raccomandazioni* ed esse non siano accessibili al pubblico o ai clienti e non possano essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari delle *Raccomandazioni* non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base delle medesime.

È altresì vietato a tutti i *Soggetti Rilevanti*:

- d) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su *Strumenti Finanziari* che, se eseguite a titolo personale dal *Soggetto Rilevante*, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei divieti sopra indicati;
- e) comunicare a qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, qualora il *Soggetto Rilevante* sappia o dovrebbe ragionevolmente sapere che, in conseguenza di detta comunicazione, l'altra persona compirà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:
- i. realizzare operazioni su *Strumenti Finanziari* che, se eseguite a titolo personale dal *Soggetto Rilevante*, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei divieti precedentemente espressi;
 - ii. consigliare o sollecitare un'altra persona a realizzare dette operazioni.

Si richiama in ogni caso il divieto più generale di comunicare *Informazioni Privilegiate*, *Informazioni Confidenziali* o informazioni comunque riservate a qualsiasi persona ove non strettamente necessario per il normale esercizio del proprio lavoro, della propria professione o delle proprie funzioni.

Rimangono, inoltre, ferme le disposizioni in materia di *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* previste al Codice Interno di Comportamento di Gruppo³ tempo per tempo vigente, nonché ogni ulteriore disposizione interna che disciplini aspetti specifici connessi ai comportamenti di esponenti e/o dipendenti della Capogruppo e/o delle Società del Gruppo (ad esempio in materia di *Internal Dealing*, parti correlate, remunerazione ed incentivazione⁴).

3.2 Restrizioni specifiche

Fermi restando i divieti di carattere generale sopra elencati, applicabili a tutti i *Soggetti Rilevanti*, le Regole prescrivono restrizioni specifiche all'operatività personale in *Strumenti Finanziari* per determinati *Soggetti Rilevanti* in ragione:

- della loro iscrizione nei registri Insider List, Limited Information List e Restricted List (c.d. restrizioni specifiche da lista);
- dell'attività professionale dagli stessi svolta (c.d. restrizioni specifiche da ruolo).

³ Ai sensi dell'art. 6 del Codice "(...) Ai Dipendenti, ai Consulenti Finanziari non dipendenti e agli Agenti è inoltre vietato porre in essere, anche per interposta persona nonché nello svolgimento di altra attività lavorativa ai sensi dell'art. 4, operazioni e/o strategie operative aventi caratteristiche altamente speculative e/o quelle che per entità o profilo di rischio possano compromettere la situazione patrimoniale/finanziaria del soggetto interessato, quali ad esempio:

- effettuare operazioni di acquisto e vendita (o viceversa) della medesima divisa e/o i medesimi strumenti finanziari nella stessa giornata (c.d. intraday);
- effettuare operazioni in valute virtuali, incluse le operazioni su strumenti finanziari collegati e correlati a dette valute. Sono escluse dal divieto le operazioni in valute virtuali a corso legale emesse e regolate da un'autorità centrale;
- eseguire vendite allo scoperto, anche se coperte da prestito titoli;
- effettuare operazioni in strumenti derivati, quali quelli individuati nell'art. 1, comma 2 del T.U.F. (ad esempio covered warrants, options, futures e leverage certificates). Sono escluse dal divieto le operazioni in certificates, in ETF, ETC e in ETN, purché non a leva finanziaria, nonché le operazioni in strumenti derivati CAP finalizzate alla copertura del rischio di tasso su mutui residenziali (punto 2).

(...) Ai Dipendenti è altresì vietato effettuare operazioni personali che, per numero o frequenza, siano tali da distogliere il soggetto che le effettua dall'assolvimento dei compiti aziendali (punto 3)".

⁴ Si ricorda che, nella Disciplina sulle Remunerazioni, è fatto esplicito divieto al singolo dipendente/consulente finanziario non dipendente di effettuare strategie di copertura personale o di assicurazione sulla retribuzione (c.d. hedging strategy) o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio aziendale insiti nei meccanismi di remunerazione adottati dal Gruppo.

Per gli *Strumenti Finanziari* caratterizzati dalla presenza di un sottostante - quali Investment Certificates, ETF, ETN e strumenti assimilabili – i divieti all’operatività personale vengono valutati in relazione a ciascuno degli *Emittenti* degli *Strumenti Finanziari* che compongono il sottostante stesso, ad eccezione delle restrizioni specifiche da ruolo applicabili ai Soggetti appartenenti a *Unità Organizzativa* autorizzate a trattare Investment Certificates, ETF, ETN e strumenti assimilabili, identificate attraverso i Desk Mandate⁵.

In particolare, è fatto divieto:

- a) a tutti i *Soggetti Rilevanti* iscritti in *Insider List* o in *Limited Information List*, di effettuare *Operazioni Personali* aventi ad oggetto gli *Strumenti Finanziari* di *Emittenti* in relazione ai quali i *Soggetti Rilevanti* sono iscritti e per tutto il periodo di durata dell’iscrizione⁶;
- b) ai *Soggetti Rilevanti* qualificati come tali anche ai fini dell’*Internal Dealing*⁷, di effettuare *Operazioni Personali* a valere sugli *Strumenti Finanziari quotati* emessi dalla Capogruppo o dalle Società del Gruppo, presso cui esercitano funzione di amministrazione, di controllo o di direzione, nei 30 giorni di calendario precedenti la pubblicazione dei risultati di periodo dell’emittente (*Blocking Period*);
- c) ai dirigenti, ai dipendenti, al personale distaccato, ai lavoratori somministrati o con contratto di collaborazione o di consulenza, ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede non dipendenti, alle persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Capogruppo e/o ad altra Società del Gruppo sulla base di un accordo di esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento e servizi accessori da parte della Capogruppo e/o di altra Società del Gruppo (di seguito anche genericamente “Soggetti”), di effettuare *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* nelle ipotesi sotto indicate:
 - 1) ai Soggetti appartenenti a strutture incaricate delle attività rientranti nei c.d. servizi di finanza aziendale o straordinaria⁸, di effettuare *Operazioni Personali* sugli *Strumenti Finanziari ovunque Quotati o Diffusi* riferiti a qualsiasi *Emittente*, esclusi quelli appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche “Emittenti del Gruppo”) e fatte salve le restrizioni di cui alle precedenti lettere a) e b); la medesima restrizione si applica anche ai dirigenti rilevanti designati quali soggetti “above the wall in senso ristretto” ai sensi della normativa interna vigente⁹;
 - 2) ai Soggetti appartenenti a strutture incaricate della valutazione (incluse le attività di assegnazione dei rating interni) e concessione del credito a clientela imprese, corporate, financial institutions, enti sovranazionali, Stati, enti pubblici centrali e locali, nonché aziende e società a partecipazione pubblica, di effettuare *Operazioni Personali* sugli *Strumenti*

⁵ I Desk Mandate sono documenti interni che riportano anche l’elenco esaustivo delle tipologie di *Strumenti Finanziari* che l’*Unità Organizzativa* è autorizzata a trattare.

⁶ L’iscrizione e le eventuali variazioni all’iscrizione sono comunicate ai soggetti interessati tramite apposita procedura; la comunicazione indica anche le date rilevanti per identificare la durata dell’iscrizione.

⁷ Rientrano nella nozione di “Soggetti Rilevanti” ai fini del Regolamento di Gruppo adottato ai sensi dell’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (“*Internal dealing*”) le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione all’interno di Intesa Sanpaolo e delle altre Società del Gruppo *Emittenti Strumenti Finanziari Quotati*.

⁸ Rientrano nella nozione di servizi di finanza aziendale o straordinaria ai fini delle presenti Regole tutte le attività, di origination ed execution, riconducibili ai settori dell’investment banking (M&A e financial advisory, operazioni di appello al pubblico risparmio - quali IPO, OPV, OPVS, OPA, OPAS -, attività di private placement, etc.), della finanza strutturata, della strutturazione di soluzioni di investimento, di secured funding/lending, di trasferimento e gestione del rischio e le attività riconducibili ad ogni altra unità che assuma la natura di enclave “private” come definita ai sensi delle Regole operative per la gestione dei conflitti di interesse e delle informazioni privilegiate e confidenziali relative ad emittenti terzi.

⁹ Per la individuazione di tale categoria di soggetti si rinvia alle Regole di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse e al “Caso 4” del Par. 2.1.1 delle Regole operative per la gestione dei conflitti di interesse e delle informazioni privilegiate e confidenziali relative ad emittenti terzi.

Finanziari di Emittenti ovunque Quotati o Diffusi che appartengono ai segmenti di clientela rientranti nella competenza dell'*Unità Organizzativa* presso cui il Soggetto opera¹⁰;

- 3) a ciascun Soggetto incaricato della gestione delle relazioni con clientela imprese, corporate, financial institutions, enti sovranazionali, Stati, enti pubblici centrali e locali nonché aziende e società a partecipazione pubblica, di effettuare *Operazioni Personali* sugli *Strumenti Finanziari di Emittenti ovunque Quotati o Diffusi*, diversi dagli Emittenti del Gruppo, inclusi nei relativi portafogli; la medesima restrizione si applica a tutte le figure professionali, comunque denominate, che prestano attività di origination o coadiuvano i Soggetti incaricati della gestione delle relazioni, con riferimento agli *Emittenti ovunque Quotati o Diffusi* ricompresi nei portafogli assegnati a questi ultimi¹¹;
- 4) ai Soggetti appartenenti a strutture incaricate della gestione delle partecipazioni di Intesa Sanpaolo e del Gruppo (ivi incluse le strutture che curano gli aspetti amministrativi e di coordinamento societario delle medesime partecipazioni), di effettuare *Operazioni Personali* sugli *Strumenti Finanziari di Emittenti ovunque Quotati o Diffusi* partecipati da Intesa Sanpaolo direttamente o indirettamente, esclusi gli Emittenti del Gruppo, la cui partecipazione è gestita dall'*Unità Organizzativa* presso cui il Soggetto opera. La restrizione si applica anche agli *Strumenti Finanziari di Emittenti ovunque Quotati o Diffusi* che controllano o sono controllati dalla partecipata quotata e non;
- 5) ai Soggetti appartenenti a strutture centrali¹² incaricate di prestare attività di tesoreria, di funding, di proprietary trading e di negoziazione per conto proprio di effettuare *Operazioni Personali* sulle medesime tipologie di *Strumenti Finanziari* trattate nell'ambito dell'*Unità Organizzativa* presso cui il Soggetto opera, come individuate e aggiornate di tempo in tempo nei Desk Mandate.

Per i Soggetti appartenenti a strutture incaricate di prestare attività di tesoreria e funding autorizzate a trattare esclusivamente *Strumenti Finanziari* di Emittenti del Gruppo, il presente divieto non si applica alle *Operazioni Personali* in *Strumenti Finanziari* di *Emittenti Terzi*;

- 6) ai Soggetti appartenenti a strutture centrali¹³ incaricate di prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto di clienti, di ricezione e trasmissione di ordini e di prestito titoli di effettuare *Operazioni Personali* sulle medesime tipologie di *Strumenti Finanziari* trattate nell'ambito dell'*Unità Organizzativa* presso cui il Soggetto opera, come individuate e aggiornate di tempo in tempo nei Desk Mandate;
- 7) a ciascun Soggetto che svolge funzioni di gestione di portafogli e/o di gestione collettiva del risparmio, da intendersi come attività di definizione degli indirizzi e delle scelte di investimento relative ai patrimoni e fondi gestiti (sia assunte singolarmente sia nell'ambito di appositi Comitati), di attuazione di tali indirizzi e scelte e di trasmissione ed esecuzione di ordini per conto dei patrimoni e fondi gestiti, di effettuare *Operazioni Personali* sulle medesime tipologie di *Strumenti Finanziari* trattate dallo stesso Soggetto per conto dei patrimoni/fondi gestiti.

Per i Soggetti che svolgono funzioni di gestione collettiva del risparmio, è rimessa a ciascuna Società del Gruppo operante in tale segmento di attività prevedere nella propria normativa interna, in accordo con la Capogruppo e in considerazione dei presidi in essere,

¹⁰ A titolo esemplificativo, le strutture dell'Area di Governo Chief Lending Officer competenti per il segmento di clientela imprese sono ristrette nell'operatività personale sugli *Strumenti Finanziari* di tutti gli *Emittenti ovunque Quotati o Diffusi* di competenza della Divisione Banca dei Territori; le strutture competenti per il segmento di clientela corporate sono ristrette nell'operatività personale sugli *Strumenti Finanziari* di tutti gli *Emittenti ovunque Quotati o Diffusi* di competenza della Divisione IMI Corporate & Investment Banking; le strutture con competenze trasversali e/o di supporto a più Divisioni di business, sono ristrette sugli *Strumenti Finanziari* di tutti gli *Emittenti ovunque Quotati o Diffusi* di competenza delle strutture servite. Le strutture territoriali delle Direzioni Regionali della Divisione Banca dei Territori incaricate dell'attività di concessione e gestione del credito a clientela imprese sono ristrette nell'operatività personale sugli *Strumenti Finanziari* di tutti gli *Emittenti ovunque Quotati o Diffusi* di competenza della Direzione Regionale di riferimento,

¹¹ Le figure che svolgono attività di supporto o coordinamento di più gestori di relazione sono ristrette nell'operatività personale sugli *Strumenti Finanziari* di tutti gli *Emittenti ovunque Quotati o Diffusi* inclusi nei portafogli di ciascun gestore della relazione operante nell'ambito dell'*Unità Organizzativa* supportata.

¹² Sono incluse le strutture delle filiali estere di Intesa Sanpaolo.

¹³ Si intendono traders e sales, inclusi quelli ubicati presso le filiali estere della Capogruppo.

- (i) l'applicazione di una restrizione specifica anche per le *Operazioni Personali* in quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o di fondi di investimento alternativo (FIA) dagli stessi gestiti, ovvero (ii) la sola previsione degli obblighi di notifica e di monitoraggio su tale tipo di operatività;
- 8) ai Soggetti destinatari o a cui si applicano restrizioni operative sulla base del modello per la gestione delle *Informazioni Privilegiate*, delle *Informazioni Confidenziali* e dei conflitti di interesse¹⁴, di effettuare *Operazioni Personali* sugli *Strumenti Finanziari di Emittenti* oggetto delle restrizioni;
 - 9) ai Soggetti appartenenti a strutture incaricate della produzione e del supporto alla produzione di *Raccomandazioni in materia di investimenti* o *Altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento*¹⁵ riguardanti operazioni relative a *Strumenti Finanziari*, di effettuare *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* relativi agli *Emittenti* oggetto di copertura da parte dell'*Unità Organizzativa* di appartenenza o appartenenti ai settori industriali in cui operano gli *Emittenti* coperti dalle raccomandazioni medesime, esclusi gli Emittenti del Gruppo;
 - 10) ai *Supervisory Analyst*, di effettuare *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* relativi agli *Emittenti* trattati nelle *Raccomandazioni in materia di investimenti* oggetto di sign-off;
 - 11) ai Soggetti che svolgono il ruolo di amministratore o di contribuente¹⁶ di un *Indice di riferimento*, di effettuare *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* il cui valore o rendimento è legato al suddetto indice di riferimento.

Le restrizioni specifiche di cui al presente Paragrafo si estendono anche a tutti i responsabili gerarchici dei *Soggetti Rilevanti*, incluso, per la Capogruppo, il Consigliere Delegato e CEO e, per ciascuna Società del Gruppo, il rispettivo CEO/ Amministratore Delegato e/o Direttore Generale. Fanno eccezione:

- le restrizioni elencate alle lettere c.5), c.6), c.9), c.10) e c.11) che trovano applicazione fino al livello gerarchico rappresentato:
 - per la Capogruppo¹⁷, dal Responsabile di struttura organizzativa comunque denominata posizionata a riporto gerarchico di primo livello dei Responsabili di Divisioni o Aree di Governo oppure, laddove presenti, delle Aree di Coordinamento;
 - per le altre Società del Gruppo, dal Responsabile dell'*Unità Organizzativa* a riporto diretto del CEO/Amministratore Delegato e/o Direttore Generale;
- le restrizioni elencate alla lettera c.7) che trovano applicazione fino al livello gerarchico rappresentato dal Responsabile della Divisione Asset Management.

Fermi restando i divieti generali di cui al Paragrafo 3.1 e le restrizioni specifiche sopra elencate, per i dirigenti apicali di seguito indicati, anche qualificati come "Soggetti Rilevanti" nell'ambito del Regolamento Internal Dealing, è fatto altresì divieto di operare, in qualsiasi momento, su strumenti azionari e/o su altri titoli equivalenti di *Emittenti Terzi*, nonché in *Strumenti Finanziari Collegati e Correlati* agli stessi:

- il Group Chief Audit Officer;
- il Responsabile di Wealth Management Divisions;
- i Responsabili di Aree di Governo e di Divisioni, sia a riporto diretto del Consigliere Delegato e CEO sia organizzati a riporto di altre Aree di Governo o di Wealth Management Divisions;
- il Dirigente Preposto alla redazione di documenti contabili societari;

¹⁴ Si intendono sia le restrizioni operative inviate via e-mail e/o inserite nell'applicativo *Restricted List* sia le restrizioni operative standard che trovano applicazione diretta nei casi e con le modalità previste dalle Regole operative per la gestione dei conflitti di interesse e delle informazioni privilegiate e confidenziali relative ad emittenti terzi.

¹⁵ Per i sales che producono *Raccomandazioni in materia di investimenti* trova applicazione la sola restrizione disciplinata al par. 3.2 c.6) delle Regole.

¹⁶ La restrizione si applica se il numero di contribuenti è inferiore a 5.

¹⁷ Per le filiali estere di Intesa Sanpaolo le restrizioni elencate trovano applicazione fino al livello gerarchico rappresentato del General Manager.

- il Deputy del Responsabile dell'Area di Governo Chief Financial Officer e il Deputy del Responsabile della Divisione IMI Corporate & Investment Banking.

Le eventuali variazioni del perimetro dei dirigenti rilevanti ai sensi del Regolamento *Internal Dealing* saranno direttamente recepite nelle Regole a cura del Chief Compliance Officer, senza necessità di approvazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione.

Qualora un *Soggetto Rilevante* venga trasferito da una delle *Unità Organizzative* indicate nella lettera c) ad altra struttura, ovvero cessi di trovarsi nel ruolo/condizione ivi specificamente individuati, le restrizioni all'operatività personale rimangono in vigore per 30 giorni dalla data di trasferimento ad altra struttura, di completamento del passaggio di consegne relativo alle attività in corso al momento del trasferimento oppure della perdita del ruolo/condizione descritti.

4. ESENZIONI

Le disposizioni di cui al precedente Paragrafo 3.2 ("Restrizioni Specifiche") e al successivo Paragrafo 6 ("Notificazione, Identificazione, Registrazione e Monitoraggio") delle Regole non si applicano ai seguenti tipi di *Operazioni Personali*:

- le *Operazioni Personali* realizzate nell'ambito di un servizio di gestione del portafoglio, purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il *Soggetto Rilevante* o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita, a condizione che la facoltà di impartire direttamente ordini a valere sul portafoglio in gestione sia espressamente rinunciata per iscritto da parte del *Soggetto Rilevante*;
- le *Operazioni Personali* aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o di un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, purché non rientrino nell'oggetto delle restrizioni specifiche e negli obblighi di notifica previsti nella rispettiva normativa interna da ciascuna Società del Gruppo di cui al precedente Paragrafo 3.2, lettera c.7);
- le *Operazioni Personali* aventi ad oggetto titoli emessi da Stati membri dell'Unione Europea o Paesi del G10 e obbligazioni emesse da Enti sopranazionali, purché non rientrino nell'oggetto dei divieti specifici di cui al precedente Paragrafo 3.2, lettera a) e lettera c.8, nonché le operazioni di Pronti contro Termine e Prestito Titoli;
- le *Operazioni Personali* aventi ad oggetto ETC non a leva nonché Investment Certificates e ETN, non a leva e collegati a indici¹⁸ o a *Strumenti Finanziari* di 5 o più *Emittenti*, purché non rientrino nell'oggetto delle restrizioni specifiche di cui al precedente Paragrafo 3.2, lettera c.5) e c.6);
- le *Operazioni Personali* aventi ad oggetto ETF non a leva e collegati a indici o a *Strumenti Finanziari* di 5 o più *Emittenti*, purché non rientrino nell'oggetto delle restrizioni specifiche di cui al precedente Paragrafo 3.2, lettera c.6);
- le *Operazioni Personali* aventi ad oggetto l'esercizio o la vendita - effettuata sia su disposizione del *Soggetto Rilevante* sia dal depositario di iniziativa - di diritti incorporati negli *Strumenti Finanziari*, quali aumenti di capitale e esercizio di warrant, nonché la conversione su facoltà dell'*Emittente*, o a fronte di specifica offerta pubblica, di obbligazioni in azioni (e viceversa). La presente esenzione non si estende all'eventuale acquisto di diritti inoptati ed al conseguente esercizio;
- le *Operazioni Personali* aventi ad oggetto l'adesione a offerte pubbliche di acquisto ovvero a offerte pubbliche di acquisto e scambio se di carattere totalitario oppure di carattere residuale e finalizzate al "delisting" degli *Strumenti Finanziari* oggetto di acquisto da parte dell'offerente;

¹⁸ Nella presente esenzione sono inclusi gli investment certificates e gli ETN che hanno un sottostante rappresentato da quote di fondi, titoli obbligazionari governativi di Stati membri dell'Unione Europea o Paesi del G10 e obbligazioni emesse da Enti sopranazionali, tassi di cambio e tassi di interesse.

- h) le *Operazioni Personali* relative all'assegnazione di *Strumenti Finanziari* rivenienti da piani di incentivazione o da accordi di remunerazione disposti da Intesa Sanpaolo e dalle Società del Gruppo in aderenza alla disciplina prevista nei relativi regolamenti;
- i) le *Operazioni Personali* aventi ad oggetto *Prodotti di investimento assicurativi*.

Per i *Soggetti Rilevanti* qualificati come tali anche ai fini dell'*Internal Dealing* restano fermi gli obblighi di comunicazione e le limitazioni operative stabilite dal relativo Regolamento, con riferimento agli strumenti e alle operazioni ivi definite.

5. DEROGHE E AUTORIZZAZIONI

Deroghe alle restrizioni previste nelle Regole sono previste nei casi e con le modalità di seguito disciplinate:

- a) per i *Soggetti Rilevanti* iscritti in *Limited Information List* o in *Restricted List*¹⁹ relative agli *Strumenti Finanziari* emessi da Intesa Sanpaolo e dalle Società del Gruppo o da *Emittenti Terzi*, e per tutto il periodo in cui tali soggetti risultano registrati, e per i *Soggetti Rilevanti* qualificati come tali anche ai fini dell'*Internal Dealing* durante i *Blocking Period*, possono essere autorizzate operazioni di disinvestimento degli *Strumenti Finanziari* relativi agli *Emittenti* oggetto di iscrizione o restrizione, ove si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- i. imprevisto e rilevante cambiamento della situazione finanziaria del *Soggetto Rilevante*;
- ii. serie e motivate esigenze familiari del *Soggetto Rilevante* collegate ad esborsi indifferibili e non agevolmente finanziabili in altro modo.

Le valutazioni riguardanti il rilascio dell'autorizzazione o meno tengono conto del ruolo effettivamente svolto dal *Soggetto Rilevante* nell'operazione o progetto che ha determinato l'iscrizione nella lista, nonché dello stato di avanzamento dell'operazione o progetto e/o del grado di pubblicità già assunto dai medesimi.

Il *Soggetto Rilevante* può eseguire l'operazione di disinvestimento entro 5 giorni lavorativi di mercato aperto dal rilascio dell'autorizzazione, salvo diversa tempistica comunicata nell'ambito dell'autorizzazione stessa;

- b) per i *Soggetti Rilevanti* destinatari di piani di incentivazione o di accordi di remunerazione coerenti con le politiche di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo, le operazioni di disinvestimento sugli *Strumenti Finanziari* oggetto dei piani di incentivazione o remunerazione sono consentite:

- i. per i *Soggetti Rilevanti* iscritti in *Insider List*, limitatamente al quantitativo di *Strumenti Finanziari* assegnati, nei 5 giorni lavorativi di mercato aperto successivi all'assegnazione, senza necessità di autorizzazione, a condizione che sia stato disposto un ordine irrevocabile di disinvestimento anteriormente all'iscrizione in *Insider List*²⁰;
- ii. per i *Soggetti Rilevanti* iscritti in *Limited Information List*, senza necessità di autorizzazione e nei limiti dell'ammontare assegnato nei 5 giorni lavorativi di mercato aperto successivi all'assegnazione stessa;

- c) per i *Soggetti Rilevanti* nei confronti dei quali vigono le restrizioni specifiche disciplinate alla lettera c) del Paragrafo 3.2 riguardanti *Strumenti Finanziari* emessi da Intesa Sanpaolo e dalle Società del Gruppo, ove non iscritti in alcuna *Insider List* o *Limited Information List* relative a tali strumenti, le operazioni di disinvestimento sugli *Strumenti Finanziari* oggetto dei piani di incentivazione o di accordi di remunerazione sono consentite, senza necessità di autorizzazione, nei seguenti casi:

- i. nei 10 giorni di mercato aperto successivi all'assegnazione degli stessi;

¹⁹ In questa ipotesi non è consentito il rilascio di autorizzazioni in presenza di iscrizioni in *Insider List*.

²⁰ Le vendite di *Strumenti Finanziari* necessarie alla copertura degli oneri fiscali effettuate in monte dalla Banca per la generalità dei destinatari di piani di incentivazione o di accordi di remunerazione sono al di fuori dal campo di applicazione delle presenti Regole.

- ii. nei 10 giorni di mercato aperto successivi al giorno di pubblicazione dei dati contabili di Intesa Sanpaolo, annuali ed infra-annuali;
- d) per i *Soggetti Rilevanti* nei confronti dei quali vigono le restrizioni specifiche da ruolo disciplinate nel Paragrafo 3.2, ove non iscritti/registratori in *Insider List*, *Limited Information List* o *Restricted List* (per cui si applica la lettera a) del presente Paragrafo), possono essere autorizzate operazioni di disinvestimento aventi ad oggetto:
- i. *Strumenti Finanziari* acquistati anteriormente alla data di prima entrata in vigore delle restrizioni previste dalle presenti Regole (1° ottobre 2009);
 - ii. *Strumenti Finanziari* acquistati prima dell'insorgere di una delle ipotesi che determinano restrizioni all'operatività personale del *Soggetto Rilevante*, dovute a modifica del ruolo ricoperto e/o all'aggiornamento periodico delle Regole che abbia comportato un ampliamento o una diversa declinazione delle restrizioni specifiche in capo al *Soggetto Rilevante*;
 - iii. *Strumenti finanziari* pervenuti per donazione o successione.
- Il *Soggetto Rilevante* può eseguire l'operazione entro 5 giorni lavorativi di mercato aperto dal rilascio dell'autorizzazione, salvo diversa tempistica comunicata nell'ambito dell'autorizzazione stessa.
- Per i casi sub punti i) e ii), le operazioni di disinvestimento possono essere effettuate dal *Soggetto Rilevante*, senza autorizzazione, purché in assenza di iscrizioni/registratori in *Insider List*, *Limited Information* o *Restricted List*, alle seguenti condizioni:
- i. se effettuate entro i 6 mesi successivi al sopravvenire delle condizioni che determinano le restrizioni;
 - ii. se effettuate entro i 6 mesi successivi alla data di assunzione per i *Soggetti neoassunti*.

Per tutti i *Soggetti* che svolgono un'attività lavorativa a favore della Capogruppo e/o di una Società del Gruppo²¹, la richiesta di autorizzazione al disinvestimento deve essere inviata dal *Soggetto Rilevante* alla struttura di competenza, come individuata nel Paragrafo 2, con le modalità previste dalle rispettive procedure applicative. La struttura di competenza potrà, qualora lo ritenga opportuno, richiedere alle strutture centrali e territoriali deputate alla gestione del personale un parere in merito alla sussistenza delle circostanze riferite dal *Soggetto Rilevante*.

Il riscontro alla richiesta di autorizzazione deve essere fornito con la massima sollecitudine e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione, salvo comunicare al *Soggetto Rilevante* un nuovo termine di evasione della richiesta per motivate ragioni, mantenendo il più stretto riserbo sulle *Operazioni Personali*, fatti salvi eventuali obblighi di informativa nei confronti degli Organi aziendali, delle Autorità o di altri soggetti che dovessero essere necessariamente coinvolti.

Per tutti i *Soggetti* che svolgono un'attività lavorativa a favore della Capogruppo e/o di una Società del Gruppo e rivestano altresì cariche sociali nella Capogruppo e/o in altre *Società del perimetro MiFID*, ovvero per i soggetti che rivestano esclusivamente cariche sociali nella Capogruppo e/o in altre *Società del perimetro MiFID* e per i *Soggetti Rilevanti* qualificati come tali anche ai fini dell'*Internal Dealing*, la richiesta di autorizzazione al disinvestimento deve essere rilasciata dal Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione o dal Presidente del Collegio Sindacale, a seconda della Società interessata²², entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, sentita la struttura competente come individuata nel Paragrafo 2, salvo comunicare al *Soggetto Rilevante* un nuovo termine di evasione della richiesta per motivate ragioni. Qualora la richiesta di autorizzazione provenga dal Presidente stesso (del Comitato per il Controllo sulla Gestione o del

²¹ Con tali intendendosi i dirigenti, i dipendenti, il personale distaccato, il personale che opera sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, i consulenti finanziari non dipendenti, le persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento e servizi accessori da parte della medesima Società.

²² Nel caso di nomina di un *Soggetto Rilevante* in Organi aziendali della Capogruppo e/o di più Società del Gruppo, l'autorizzazione deve essere rilasciata dalle strutture competenti per ciascuna delle Società coinvolte, anche congiuntamente.

Collegio Sindacale) l'autorizzazione è valutata collegialmente dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale con l'astensione del richiedente.

6. NOTIFICAZIONE, IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO

6.1 *Obblighi di notificazione*

Ai fini della identificazione delle *Operazioni Personali*:

- a) tutti i *Soggetti Rilevanti* sono tenuti a comunicare alla Capogruppo o alla Società del Gruppo di appartenenza o a cui partecipano:
 - i. le operazioni su *Strumenti Finanziari* disposte a valere sui rapporti di deposito titoli intestati o co-intestati al *Soggetto Rilevante* nonché le operazioni su *Strumenti Finanziari* disposte dal *Soggetto Rilevante* a valere su rapporti di deposito titoli intestati a soggetti (persone sia fisiche sia giuridiche) per i quali il *Soggetto Rilevante* ha una delega ad operare, accesi:
 - o per i *Soggetti Rilevanti* della Capogruppo e delle Società del Gruppo in gestione accentrata, presso Società diverse dalla Capogruppo e dalle Banche italiane appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo;
 - o per i *Soggetti Rilevanti* delle restanti Società del perimetro MiFID, presso società diverse dalla Società di riferimento del *Soggetto Rilevante* ove la Società del Gruppo interessata non sia autorizzata ad accedere direttamente ai depositi titoli accesi presso le altre Banche italiane appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo;
 - ii. le operazioni su *Strumenti Finanziari* effettuate per conto del *Soggetto Rilevante* a valere su rapporti di deposito titoli a chiunque intestati;
- b) i *Soggetti Rilevanti* destinatari delle restrizioni specifiche di cui al Paragrafo 3.2 ("Restrizioni specifiche") sono tenuti a comunicare alla Capogruppo o alla Società di appartenenza o a cui partecipano anche:
 - i. per i *Soggetti Rilevanti* della Capogruppo e delle Società del Gruppo in gestione accentrata, l'elenco di tutte le *Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante* che non siano già presenti nei sistemi in uso presso il Gruppo per la gestione degli esponenti aziendali e dei dipendenti e a verificare la correttezza dei dati e a comunicare ogni successiva modifica o integrazione delle informazioni presenti nei predetti sistemi;
 - ii. per i *Soggetti Rilevanti* delle restanti *Società del perimetro MiFID*, l'elenco di tutte le *Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante* e a comunicare ogni successiva modifica o integrazione delle informazioni presenti nei predetti sistemi.

Gli obblighi di notificazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non si applicano qualora il *Soggetto Rilevante*, il delegante, o, per quanto attiene alla sola lettera b), l'oggetto della notifica sia una società soggetta a vigilanza ovvero una persona giuridica costituita nella forma di società di capitali e dotata di modelli interni di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, contenenti disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati sugli abusi di mercato, e sempre che la presenza dei modelli sia attestata dall'organismo di vigilanza delle società in questione.

Gli obblighi di notificazione di cui alla precedente lettera a) non si applicano nel caso in cui la somma, in valore assoluto, del controvalore delle operazioni di acquisto, vendita e sottoscrizione, effettuate nell'arco di un anno solare, risulti inferiore a 20.000 euro per singolo *Emittente*²³.

Al fine di effettuare le notificazioni concernenti soggetti diversi dal *Soggetto Rilevante*, questi è tenuto ad informare preventivamente gli eventuali soggetti terzi co-intestatari di rapporti di deposito titoli con il *Soggetto Rilevante*, nonché gli eventuali soggetti terzi di cui alla precedente lettera b), della

²³ Nel caso in cui il limite venga superato nel corso dell'anno solare con operazioni successive, andranno segnalate anche le operazioni disposte precedentemente che non avevano, inizialmente, comportato l'obbligo di segnalazione.

esigenza di comunicazione alla Capogruppo o alla Società del Gruppo di appartenenza dei loro dati personali e delle operazioni effettuate a valere sui rapporti di cui alla precedente lettera a), nonché delle finalità per le quali tale comunicazione è effettuata. In particolare, il *Soggetto Rilevante* deve informare ogni soggetto terzo come sopra individuato:

- del fatto che la Capogruppo o la Società del Gruppo procederà alla registrazione e al monitoraggio delle *Operazioni Personali* effettuate sui rapporti di deposito titoli ad essi intestati e co-intestati accessi presso la Capogruppo o la Società del Gruppo di appartenenza o a cui partecipa o presso altre Banche italiane del Gruppo, nei limiti e con le modalità sopra indicati al punto 6.1, lettera a), e delle conseguenze che da tale monitoraggio possono derivarne (vedi Paragrafo 7 “Conseguenze derivanti dall’inosservanza delle Regole”);
- del fatto che il *Soggetto Rilevante* è tenuto, in base alle presenti Regole, a comunicare alla Capogruppo o alla Società del Gruppo di appartenenza o a cui partecipa le operazioni effettuate anche a valere su rapporti di deposito titoli accessi presso intermediari diversi dalla Società di appartenenza o presso altre Banche italiane del Gruppo nei limiti e con le modalità sopra indicati al punto 6.1, lettera a);
- del termine di conservazione quinquennale delle registrazioni e delle notificazioni indicate nelle presenti Regole;
- del possibile controllo dei registri delle Società del Gruppo da parte della Capogruppo, in ragione dell’accentramento presso la prima della Funzione di conformità o nell’ambito dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento.

Tale adempimento è assolto attraverso una apposita informativa ai soggetti sopra individuati, a cura del *Soggetto Rilevante*.

Ai fini del monitoraggio sui Soggetti interessati da restrizioni specifiche, i Responsabili delle strutture oggetto delle restrizioni di cui alla lettera c) del Paragrafo 3.2 (“Restrizioni Specifiche”) sono altresì tenuti a comunicare alla struttura incaricata del monitoraggio, su richiesta della stessa, la lista degli *Emittenti* ovvero delle tipologie di *Strumenti Finanziari* oggetto del perimetro di attività per singola *Unità Organizzativa*. Le suddette comunicazioni, laddove richieste, integrano le fonti informative aziendali a disposizione della struttura incaricata del monitoraggio (es. Desk Mandate, portale per la portafogliatura della clientela).

Per i *Soggetti Rilevanti* qualificati come tali anche ai fini dell’*Internal Dealing* restano fermi gli obblighi di comunicazione e le limitazioni operative stabilite dal relativo Regolamento, con riferimento agli strumenti e alle operazioni ivi definite.

6.2 Obblighi di identificazione e registrazione

La Capogruppo e ciascuna Società del Gruppo si dotano (salvo i casi di accentramento delle attività di registrazione e monitoraggio presso la Capogruppo) di apposito registro in cui sono archiviate:

- 1) tutte le operazioni su *Strumenti Finanziari* disposte su depositi titoli accessi presso le Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo, per il registro tenuto dalla Capogruppo, ovvero disposte su depositi accessi presso ciascuna altra *Società del perimetro MiFID* di riferimento del *Soggetto Rilevante* interessato, per il registro tenuto da ciascuna Società (ove quest’ultima non abbia possibilità di accedere direttamente ai depositi titoli accessi presso le altre Banche italiane appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo):
 - i. intestati o cointestati ai *Soggetti Rilevanti*;
 - ii. intestati o cointestati ai soggetti di cui è stata comunicata l’identità ai sensi del precedente Paragrafo 6.1, lettera b);
 - iii. intestati o cointestati a soggetti (persone fisiche o giuridiche) per i quali il *Soggetto Rilevante* ha una delega ad operare;
- 2) tutte le operazioni su *Strumenti Finanziari* notificate dai *Soggetti Rilevanti* ai sensi del precedente Paragrafo 6.1, lettera a).

6.3 Attività di Monitoraggio

Le competenti strutture della Capogruppo o di ciascuna Società del Gruppo (revisione interna, compliance, o altra unità all'uopo individuata, in ragione degli assetti organizzativi prescelti), comprese le funzioni locali di compliance delle filiali estere della Capogruppo, ove previsto negli Addendum con riferimento ai *Soggetti rilevanti* delle medesime filiali, monitorano il rispetto delle norme delle rispettive disposizioni in materia di *Operazioni Personali*, analizzando le operazioni presenti nel registro di cui al Paragrafo 6.2 ("Obblighi di identificazione e registrazione").

Le competenti strutture della Capogruppo o di ciascuna Società del Gruppo, in relazione alle competenze loro attribuite in materia, sono tenute a mantenere il più ristretto riserbo sulle *Operazioni Personali* oggetto di analisi e sulla documentazione acquisita, fatti salvi gli eventuali obblighi di informativa nei confronti degli Organi aziendali, delle Autorità o di altri soggetti che dovessero essere necessariamente coinvolti.

6.4 Conservazione e archiviazione

Le notificazioni, le registrazioni e le ulteriori dichiarazioni rilasciate dal *Soggetto Rilevante*, indicate nei Paragrafi 6.1 e 6.2, sono conservate per 5 anni da parte della struttura di Capogruppo e della Società all'uopo incaricata, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all'operazione rilasciati dalle strutture preposte.

I *Soggetti Rilevanti* devono conservare o comunque essere in grado di fornire le evidenze documentali, atte a ricostruire tutte le *Operazioni Personali*, relative agli ultimi 5 anni.

7. CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'INOSSERVANZA DELLE REGOLE

A seguito dell'accertamento di violazioni degli obblighi e dei divieti previsti dalle Regole da parte dei dirigenti e dei dipendenti (inclusi i dipendenti distaccati e il personale che opera sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato) saranno adottati nei loro confronti i provvedimenti opportuni, anche di natura disciplinare e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dai codici disciplinari vigenti, tenuto conto della rilevanza e gravità di quanto emerso a seguito degli accertamenti effettuati.

I provvedimenti nei confronti dei consulenti finanziari non dipendenti e delle persone fisiche che agiscono per conto della Capogruppo o della Società del Gruppo sulla base di un accordo di esternalizzazione dovranno essere assunti nel rispetto delle clausole contrattuali previste dai relativi accordi, con particolare riferimento alla circostanza che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti nelle Regole può essere causa di risoluzione del contratto in essere e può comportare l'obbligo dell'inadempiente al risarcimento del danno.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle Regole da parte degli esponenti aziendali formerà oggetto, nei casi più rilevanti in termini di gravità delle circostanze accertate, di specifica informativa all'Organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e all'Organo aziendale di appartenenza, ferma comunque l'informativa di carattere periodico rivolta agli organi competenti in ordine al presidio del rischio di non conformità. L'Organo aziendale di appartenenza assumerà le iniziative ritenute più opportune nel rispetto della normativa civilistica vigente.

Le funzioni della Capogruppo o della Società del Gruppo incaricate del presidio di conformità sulle *Operazioni Personali* valutano eventuali richieste di disinvestimento aventi ad oggetto *Strumenti Finanziari* acquistati in violazione dei divieti previsti dalle Regole, anche tenendo conto della rilevanza e gravità di quanto emerso a seguito degli accertamenti effettuati e delle circostanze rappresentate dai *Soggetti rilevanti*.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per un ausilio alla lettura ed all'applicazione delle presenti Regole sono disposti appositi documenti di sintesi degli adempimenti per l'operatività personale in *Strumenti Finanziari* per i Membri del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, per gli Esponenti aziendali delle Società del Gruppo, per i Dipendenti rilevanti ai fini *Internal Dealing*, per i Dipendenti i Collaboratori, nonché i consulenti finanziari non dipendenti.

ALLEGATO - GLOSSARIO

Altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia d'investimento

Si intendono informazioni:

- a. elaborate da un analista indipendente, da una società di investimento, da un ente creditizio, da altre persone la cui principale attività consiste nell'elaborazione di *Raccomandazioni in materia di investimenti* o da una persona fisica che lavori per loro in base a un contratto di lavoro o altro, che esprimono, direttamente o indirettamente, una particolare proposta di investimento in merito a uno *Strumento Finanziario* o ad un *Emittente*; o
- b. elaborate da persone diverse da quelle di cui alla lettera a), che propongono direttamente una particolare decisione di investimento relativa a uno *Strumento Finanziario*.

Blocking period

Periodo che coincide con i 30 giorni di calendario che precedono l'annuncio dei risultati contabili di periodo dell'*Emittente* durante il quale i *Soggetti Rilevanti* ai fini dell'*Internal Dealing* non possono effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente su *Strumenti Finanziari Quotati* dell'*Emittente*.

Emittente (o Emittente Strumenti ovunque Quotati o Diffusi)

Si intende un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere *Strumenti Finanziari* che, in caso di certificati rappresentativi di *Strumenti Finanziari*, corrisponde all'*Emittente* dello *Strumento Finanziario* rappresentato.

Emittenti Terzi

Si intendono gli *Emittenti* diversi da Intesa Sanpaolo o dalle altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Indice di riferimento (Benchmark)

Si intende un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno *Strumento Finanziario* o per un contratto finanziario, o il valore di uno *Strumento Finanziario*, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Informazione Confidenziale

Si intendono tutte le informazioni non di pubblico dominio riguardanti sia la sfera di attività di un *Emittente*, concernente fatti o circostanze, non di pubblico dominio, di particolare rilevanza sotto il profilo organizzativo, patrimoniale, economico, finanziario, strategico ovvero rilevante per l'andamento degli affari dello stesso, sia gli *Strumenti Finanziari* dallo stesso emessi. Le *Informazioni Confidenziali* riguardanti gli *Strumenti Finanziari* e i relativi *Emittenti* sono classificate in due categorie, in ragione della disciplina in concreto applicabile alle stesse:

- a. le informazioni relative ad *Emittenti* non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria sul Market Abuse intendendosi per tali gli *Emittenti* quotati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Resta peraltro fermo che l'abuso di informazioni relative a detta tipologia di *Emittenti*, oltre a rilevare in materia di conflitti di interesse, potrebbe essere punito dalla disciplina del Paese in cui i relativi *Emittenti* sono quotati con una disciplina afflittiva equiparabile a quella applicata in Europa per l'abuso di *Informazioni Privilegiate*;
- b. le informazioni relative ad *Emittenti* rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria sul Market Abuse che - pur non avendo tutte le caratteristiche, in termini di precisione, delle *Informazioni Privilegiate* - rilevano in quanto possono dare comunque origine a situazioni di conflitti di interesse.

Informazione Privilegiata

Si intendono le informazioni aventi carattere preciso che non sono state rese pubbliche concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più *Emittenti* quotati o quotandi nell'Unione Europea o uno o più *Strumenti Finanziari Quotati* o quotandi nell'Unione Europea e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali *Strumenti Finanziari* o sui prezzi di *Strumenti Finanziari* derivati collegati.

Insider List o IL

Elenco delle persone aventi accesso a *Informazioni privilegiate* relative a Intesa Sanpaolo, alle Società del Gruppo *Emittenti Strumenti Finanziari Quotati e ad Emittenti Terzi* qualora la Società del Gruppo che ne viene in possesso operi in loro nome o per loro conto, vale a dire nel caso in cui la Società del Gruppo svolga il ruolo di intermediario incaricato da un *Emittente Terzo*, istituito ai sensi dell'articolo 18 del MAR.

Internal Dealing

Le operazioni di compravendita sugli *Strumenti Finanziari Quotati* di Intesa Sanpaolo e delle altre *Società del Gruppo Emittenti* effettuate dalle persone che esercitano le funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nelle società medesime.

Limited Information List o LIL

Si intendono:

- a. la lista relativa ad Intesa Sanpaolo ed alle Società del Gruppo *Emittenti Strumenti Finanziari quotati* con restrizione all'operatività personale nella quale iscrivere i dati identificativi delle persone che, sulla base dei riscontri disponibili, risultano essere, per particolari esigenze di lavoro, a conoscenza di una specifica informazione rilevante - ovvero un'informazione, non ancora resa pubblica, che in un secondo momento, anche prossimo, può assumere natura privilegiata in virtù del configurarsi del carattere preciso e/o di sufficienti livelli di price sensitivity e/o per altre ragioni - relativa a Intesa Sanpaolo o alle altre Società del Gruppo *Emittenti Strumenti Finanziari Quotati*;
- b. la lista relativa ad *Emittenti Terzi* istituita su base volontaria con restrizione all'operatività personale delle persone che hanno accesso a:
 - i. le *Informazioni Confidenziali* relative ad *Emittenti Terzi*;
 - ii. le *Informazioni Privilegiate* relative ad *Emittenti Terzi* qualora la Società del Gruppo che ne viene in possesso non operi in loro nome o per loro conto, vale a dire nel caso in cui la Società del Gruppo non svolga il ruolo di intermediario incaricato da un *Emittente Terzo* ma agisca, ad esempio, in quanto controparte di un *Emittente Terzo* in un'operazione.

Operazione Personale

Si intende un'operazione su *Strumenti Finanziari* o su *Prodotti di investimento assicurativi* realizzata da, o per conto di, un *Soggetto Rilevante*, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a. il *Soggetto Rilevante* agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge professionalmente in qualità di *Soggetto Rilevante*;
- b. l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti:
 - i. il *Soggetto Rilevante*;
 - ii. *Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante*.

Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante

Si intendono:

- a. le persone con cui il *Soggetto Rilevante* ha rapporti di parentela ovvero:
 - i. il coniuge del *Soggetto Rilevante* o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
 - ii. i figli a carico del *Soggetto Rilevante*;
 - iii. ogni altro parente del *Soggetto Rilevante* che abbia convissuto per almeno un anno con il *Soggetto Rilevante* alla data dell'operazione personale considerata;

- b. le persone con cui il *Soggetto Rilevante* ha stretti legami ovvero la situazione nella quale due o più persone, fisiche o giuridiche, sono legate da:
- i. una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - ii. un legame di controllo, ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese;
 - iii. un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo;
- c. le persone nei confronti delle quali il *Soggetto Rilevante* ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione (tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, i cointestatori, i soggetti intestatari di rapporti di deposito titoli sui quali il *Soggetto Rilevante* ha una delega ad operare e le società per le quali il *Soggetto Rilevante* riveste cariche sociali con deleghe operative).

Prodotti di investimento assicurativi

Si intendono i prodotti assicurativi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 17), della Direttiva (UE) n. 97/2016 sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive - IDD), come integrata dal Regolamento UE n. 2359/2017, che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato (c.d. Insurance-Based Investment Products – IBIPs). I *Prodotti di investimento assicurativi* comprendono tipicamente i prodotti vita di ramo I, III, V e multi-ramo, mentre non includono:

- i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della Direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
- i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
- i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
- i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/41/CE o della Direttiva 2009/138/CE;
- i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico.

Raccomandazioni

Si intendono le *Raccomandazioni in materia di investimenti* e le *Altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento*.

Raccomandazioni in materia di investimenti

Si intendono le informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più *Strumenti Finanziari* o *Emittenti*, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.

Restricted List

Si intende il registro delle restrizioni, di regola applicabili alle attività di trading proprietario e/o alla pubblicazione di *Raccomandazioni*, disposte in relazione a specifici *Strumenti Finanziari* e/o *Emittenti Terzi*.

Società del perimetro MiFID

Si intendono le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo che prestano servizi e attività di investimento e servizi accessori nel perimetro dell'Unione Europea e che, ai sensi delle specifiche disposizioni di attuazione della Direttiva MiFID II, sono tenute ad adottare le Regole per le Operazioni Personali. Ai fini delle presenti Regole sono considerate come rientranti nella definizione di *Società del perimetro MiFID* anche le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF).

Soggetti Rilevanti

Si intendono i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie riferite a ciascuna *Società del Perimetro MiFID*:

- a. i membri degli Organi aziendali;
- b. i soci che detengono una partecipazione rilevante nel capitale della *Società del Perimetro MIFID*, secondo le soglie stabilite per le comunicazioni alla CONSOB delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 TUF, e che siedono (in caso di socio persona fisica) o hanno uno o più dei propri esponenti con cariche di amministrazione o direzione (in caso di socio persona giuridica) nell'organo di controllo o Consiglio di Amministrazione della Società medesima;
- c. i dirigenti e i dipendenti, inclusi i dipendenti con contratto misto;
- d. i lavoratori somministrati o con contratto di collaborazione o di consulenza;
- e. il personale distaccato, in forma totale o parziale, da altra società ancorché il distaccato non presti e non svolga servizi e attività di investimento o servizi accessori;
- f. i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non dipendenti;
- g. le persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla *Società del perimetro MIFID* sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi o attività di investimento o servizi accessori da parte della Società.

Strumenti Finanziari (o Strumenti Finanziari ovunque Quotati o Diffusi)

Si intendono gli strumenti finanziari come definiti nell'art.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), ivi inclusi i relativi *Strumenti Finanziari Collegati e Correlati*, laddove siano quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

Sono strumenti finanziari quotati gli strumenti di *Emittenti* che hanno:

- chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato²⁴ in uno Stato membro dell'Unione Europea o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato non europeo riconosciuto dalla Consob.

Sono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, gli strumenti di *Emittenti* che rientrano nella definizione dell'art. 2-bis del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (Regolamento Emittenti).

Strumenti Finanziari Collegati

Si intende uno degli *Strumenti Finanziari* specificati di seguito, compresi gli *Strumenti Finanziari* non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a. contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;

²⁴ Per mercato regolamentato si intende un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a *Strumenti Finanziari*, in modo da dare luogo a contratti relativi a *Strumenti Finanziari* ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III del TUF.

- b. *Strumenti Finanziari* derivati su valori mobiliari;
- c. qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- d. strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- e. qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Strumenti Finanziari Correlati

Si intende uno *Strumento Finanziario*, anche derivato, il cui prezzo è direttamente influenzato dal prezzo di un altro *Strumento Finanziario*.

Supervisory Analyst

Si intende una persona di comprovata esperienza in materia di produzione di ricerche in possesso della certificazione del superamento dell'esame Series 16 del NYSE, responsabile della verifica (c.d. sign-off) delle ricerche prodotte dalla Società destinate alla distribuzione negli Stati Uniti, con particolare riferimento alla conformità delle stesse alle indicazioni previste dalla normativa statunitense.

Unità Organizzativa

Si intende:

- a. per le strutture centrali: l'unità minima o elementare come definita dal modello organizzativo della Società (i.e. ex ufficio, comunque denominato);
- b. per le strutture di rete: la filiale o struttura analoga (e.g. filiali imprese).